

LA LEGGE DELEGA IN GAZZETTA UFFICIALE - 21 GIUGNO 2016 ORE 06:00

## Enti non profit: riforma fiscale tutta da scrivere

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Daria Pastorizia - Loconte & Partners, Avvocato*

Vantaggi fiscali e contabili tra le aspettative del mondo non profit, in attuazione dei criteri direttivi previsti dalla legge delega per la riforma del Terzo settore, in vigore dal 3 luglio prossimo. Semplificazione della normativa, bonus fiscali ed agevolazione delle donazioni in cambio di maggiore trasparenza e rendicontazione: le regole sono ancora tutte da scrivere, ma il nuovo Codice metterà ordine anche nell'assai confusa disciplina tributaria speciale di imprese e cooperative sociali, associazioni, fondazioni, consorzi e ONLUS.

Il progetto di **riforma del Terzo settore**, conquistato dopo un percorso tortuoso lungo due anni, valorizza e riorganizza l'universo del non profit introducendo una **nuova forma di impresa sociale** che - se le aspettative non saranno deluse - potrà vantare anche un sistema di fiscalità di vantaggio *ad hoc* che tenga conto delle sue finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Non è un mistero infatti che, complice anche l'assenza di benefici fiscali specifici, l'impresa sociale non sia mai davvero decollata.

Tutti i dettagli delle misure agevolative, senza i quali i principi generali contenuti nella legge delega n. 106 del 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2016) rimarrebbero lettera morta, sono però rinviati al varo dei **decreti applicativi**, atteso entro i prossimi dodici mesi.

### **Leggi anche Imprese no profit: ruolo propulsore per rilanciare investimenti e occupazione**

Chi ha già parlato di tappa storica per il Paese dovrà quindi fare i conti con i tempi tecnici della riforma e con una moltitudine di **questioni ancora aperte**.

Se è vero che proprio le misure fiscali consentiranno di attribuire i veri vantaggi competitivi alle imprese sociali, occorrerà infatti definire quali forme assumeranno e a quali condizioni potranno essere sottoposte.

Tra gli interventi di politica economica e fiscale volti alla razionalizzazione del regime tributario degli enti non profit, spicca la revisione complessiva della **definizione di ente non commerciale** ai fini fiscali connessa alle finalità d'interesse generale perseguite dall'ente nonché l'obbligo di indivisibilità del suo patrimonio ed il divieto di ripartizione degli utili o degli avanzi di gestione, anche in forma indiretta.

Solo le imprese sociali, che - oltre ad essere tenute alla redazione del bilancio - dovranno

nominare uno o più sindaci con funzioni di vigilanza, potranno distribuire **utili e dividendi**, ma a condizione che questi siano destinati prevalentemente al conseguimento dell'oggetto sociale e, ad ogni modo, entro i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente.

Alla stregua, anche al fine di promuovere i comportamenti donativi, ci si attende una semplificazione del regime di **deducibilità e detraibilità** dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle **erogazioni liberali**, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore.

I contenuti della riforma sono ancora tutti da scrivere.

I decreti attuativi avranno, infatti, il compito di tratteggiare nel dettaglio il regime fiscale di favore rivolto agli enti operanti nel Terzo settore ma anche di garantire maggiore **trasparenza** sull'impiego delle somme devolute al mondo del non profit.

Nella direzione di un maggior supporto alle attività di finanziamento, infatti, si colloca il progetto di **riforma del 5 per mille** che dovrà prevedere l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse destinate alle associazioni.

Allo stesso modo, tra le nuove misure finanziarie emerge la proposta di permettere l'emissione di strumenti partecipativi al capitale, obbligazioni o strumenti ibridi, nonché l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati ed il ricorso all'**equity crowdfunding** ovvero l'accesso a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, sul modello delle start up innovative.

In mancanza di regole certe, il rischio nel quale si potrebbe incorrere sarebbe quello di favorire il dilagare di finti enti non profit e dei loro comportamenti illeciti e fraudolenti.

Per garantire l'assenza di scopi lucrativi sarebbe utile promuovere un **principio di proporzionalità** tra i diversi trattamenti economici e disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

Sarebbe anche opportuno che, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti non profit, la diversa natura delle poste contabili, in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale, venisse distinta attraverso criteri specifici da individuarsi puntualmente.

Il progetto di riforma ha contenuti certamente ambiziosi, ma saranno i decreti delegati il vero banco di prova per verificare se e cosa cambierà davvero.

Intanto, deve ammettersi che l'approvazione della legge delega è certamente il preludio di una stagione d'innovazione e che l'accelerazione impressa negli ultimi mesi dal Governo all'*iter* della riforma è già il segnale che il riordino della disciplina delle imprese non profit, anche sotto il profilo tributario, è un'**esigenza ormai condivisa**.